



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900525
del 13/02/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilit 
in data 24/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 519 del 24/02/2020

Oggetto: Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1) del D. Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4718 del 30/06/2010 e successive modifiche D. D. R. U. 1337 del 18/03/2014 e D. D. R. U. 1582 del 06/04/2016. Gestore: Birra Peroni S. p. A. - CF 06996881006 Sede legale e dello stabilimento: Via Renato Birolli, 8 - 00155, Roma Codice IPPC attivita' : 6. 4 b - Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

1. Premesso che:

con D.D. R.U. 4718 del 30/06/2010, la Birra Peroni S.p.A. (la Società) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: 6.4 b – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali;

con D.D. R.U. 1337 del 18/03/2014, il provvedimento di autorizzazione è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche intervenute, l'Allegato Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) integralmente sostituiti;

con D.D. R.U. 1582 del 04/04/2016, il provvedimento di autorizzazione è stato ulteriormente rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche intervenute, l'Allegato Tecnico e il PMeC integralmente sostituiti.

Visti

l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale;

in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che “Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma”;

il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e in particolare l'art. 29-nonies;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le “modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59” e il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017, in particolare, l'art. 10 comma 3;

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”, prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;

la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;

il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 “Norme in materia ambientale e di fonti

rinnovabili” che, al comma 3 dell’art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A..

Viste

le richieste di modifica avanzate dalla Società con nota al ns. protocollo n. 40924 del 13/03/2019, consistenti in:

1. sostituzione di una delle quattro macchine elettriche della centrale frigorifera per aggiornamento tecnico e tecnologico;
2. installazione di un sistema di interblocco che impedisce il funzionamento contemporaneo dei due generatori di vapore “Caldaia Bono”, collegata al camino E10 (principale), e “Caldaia Ruths”, collegata al camino E11 (riserva);

Visto

che tali richieste sono state riscontrate da questa Amministrazione in data 23/04/2019 con ns. nota protocollo n. 65468 come aggiornamento di attrezzature non IPPC, rimandando il loro consolidamento in Autorizzazione alla prima occasione di modifica dell’AIA vigente;

che con nota n. 81165 del 23/05/2019, il riscontro delle richieste della Società furono comunicate ad Arpa Lazio e al Comune di Roma Capitale precisando che si era valutato che le richieste non fossero modifiche all’impianto per come definite dall’art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/06.

Tenuto conto che

con nota del 03/12/2019, recepita al ns. protocollo con n. 182722 del 03/12/2019, la Società ha fatto un’ulteriore richiesta di modifica, che riguarda, a seguito di un riassetto organizzativo e produttivo dell’installazione sita in Roma,

3. la dismissione dell’attività secondaria di lavaggio delle bottiglie per vuoto a rendere, e la conseguente disattivazione del punto di emissione E9;

Visto che

con nota ns protocollo n. 194783 del 23/12/2019 questa Amministrazione ha dato riscontro alla Società dell’istanza di modifica del 03/12/2019, chiedendo di chiarire e integrare con specifiche richieste;

con nota del 22/01/2020 recepita al ns protocollo con n. 16074 del 29/01/2020 la Società ha trasmesso la documentazione integrativa;

con la citata nota n. 182722 del 03/12/2019, la Società ha trasmesso la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie per l’istanza di modifica che sono state quantificate sulla base delle tariffe in vigore nella Regione Lazio (D.M. del 24/04/2008 Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) e nelle more del provvedimento di cui all’art. 10 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 58 del 6 marzo 2017;

Considerato che

la modifica proposta comporta la rimozione della macchina lavacasse: insieme alla macchina viene rimosso il camino di collegamento con il punto terminale di emissione E9 che tuttavia, non viene rimosso dalla copertura e resta scollegato da qualsiasi impianto;

che l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, prevede che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l'AIA o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis), ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;

Tenuto conto

che l'art. 5, c.1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per modifica sostanziale di un impianto, un progetto od opera si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente;

che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica.

Ritenuto necessario valutare ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 l'eventuale significatività delle modifiche proposte, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

Richiamata la nota ns prot. n. 194783 del 23/12/2019 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società la valutazione che il progetto di modifica proposto è stato ritenuto non sostanziale;

Valutato

che la modifica precedentemente elencata con n. 3) richiesta dalla Società comporta in termini ambientali la disattivazione di un punto di emissione e quindi minori emissioni potenziali emissioni in atmosfera;

sulla base dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società, che gli interventi proposti siano classificabili come modifica non sostanziale, in quanto non incorrono nelle caratteristiche indicate nel D.Lgs. 152/06, soprattutto perché non vengono modificate le attività IPPC ma solo attività connesse con la principale;

Considerato che

a causa delle modifiche impiantistiche da avviare, il vigente Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA deve essere modificato nella sezione "emissioni in atmosfera" precisamente nella tabella C5 - *emissioni in atmosfera*, con l'eliminazione del punto di emissione E9;

Ritenuto necessario

apportare all'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente D.D. R.U. 1582 del 06/04/2016, per il comparto emissioni in atmosfera, le seguenti modifiche:

- eliminazione della riga relativa al punto di emissione E9 dalla tabella “punti di emissione” della prescrizione n. 25;
- formalizzazione della prescrizione già comunicata il 12/4/19 con nota 65468 tramite l’inserimento della seguente prescrizione n. 25bis: *“il gestore deve garantire, tramite il dispositivo di interblocco a 3 posizioni fisse, il funzionamento alternativo delle due caldaie collegate rispettivamente ai punti di emissione E10 e E11 o lo spegnimento di entrambe”*;
- modifica del testo della prescrizione n. 27, che recita: *“effettuare, con la periodicità indicata nel P.M.e C., il campionamento e le analisi delle emissioni inquinanti sui camini autorizzati (12 punti di emissione) nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto”*, **che diventa:** *“effettuare, con la periodicità indicata nel P.M.e C., il campionamento e le analisi delle emissioni inquinanti sui camini autorizzati (11 punti di emissione) nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto”*;

preso atto

dell’assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell’istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l’assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell’art 16, comma 4, del "Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di autorizzare le modifiche non sostanziali alla D.D. R.U. 4718 del 30/06/2010 e successive modifiche D.D. R.U. 1337 del 18/03/2014 e D.D. R.U. 1582 del 06/04/2016 così come puntualmente riportata in premessa;
2. di considerare quale parte sostanziale del presente dispositivo il documento “Planimetria Generale Emissioni atmosferiche”;
3. di imporre al Gestore le prescrizioni operative riportate nell’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che la Società, entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, **dovrà comunicare** alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
5. di confermare al 30/06/2022 la validità dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art.

29 octies del D.Lgs 152/06.

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Roma, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, nonché alla ASL RM/B;
2. di individuare il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, Servizio 4 “Procedimenti integrati”, sito in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144, Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa CAMUCCIO Paola